

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA
CORSI DI BANKING LAW E DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI
PROF. MATTEO DE POLI

CICLO DI SEMINARI

“LA CONCESSIONE DI CREDITO BANCARIO.
PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ESPONENTI
AZIENDALI BANCARI”

27 febbraio 2015: interventi di
Matteo De Poli, Damiano Tommasini, Rossana Leggieri

IL PROGRAMMA DEL CICLO DI SEMINARI

- Venerdì 27 febbraio 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Presentazione del Ciclo di seminari (*a seguire*)
 - Concessione di credito: doveri e responsabilità degli esponenti aziendali bancari
Profili generali (*Prof. Matteo De Poli*)
 - La peculiare responsabilità civile e amministrativa dell'organo amministrativo di banca e del suo direttore generale (*Avv. Damiano Tommasini, Avv. Rossana Leggeri*)

- Venerdì 27 marzo 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Doveri e responsabilità del collegio sindacale di banca (*Prof. Matteo De Poli, Dott. Riccardo Bonivento*)

- Venerdì 24 aprile 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Nesso di causalità e criteri di determinazione del danno risarcibile (*Prof. Avv. Marcello Maggiolo, Avv. Ilaria Della Vedova, Prof. Francesco Zen*)

- Venerdì 29 maggio 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Questioni in tema di azione sociale di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali bancari (*Avv. Lamberto Lambertini, Prof. Avv. Umberto Morera, Avv. Lorenzo Locatelli, Dott.ssa Gabriella Zanon, Prof. Matteo De Poli*)

- Venerdì 26 giugno 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Il procedimento amministrativo dell'Autorità di Vigilanza: controdeduzioni e impugnazione delle sanzioni (*Prof. Avv. Marcello Condemi, Prof. Matteo De Poli*)

I DOCENTI

- **Damiano Tommasini**, avvocato e dottore di ricerca dell'Università di Padova
- **Rossana Leggieri**, avvocato
- **Riccardo Bonivento**, dottore commercialista e revisore contabile
- **Ilaria Della Vedova**, avvocato e dottore di ricerca dell'Università di Padova
- **Marcello Maggiolo**, avvocato e professore ordinario dell'Università di Padova
- **Francesco Zen**, dottore commercialista e professore associato dell'Università di Padova
- **Lamberto Lambertini**, avvocato
- **Lorenzo Locatelli**, avvocato
- **Umberto Morera**, avvocato e professore ordinario dell'Università di Roma Tor Vergata
- **Gabriella Zanon**, Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa
- **Marcello Condemi**, avvocato e professore associato dell'Università di Roma Guglielmo Marconi

CONCESSIONE DI CREDITO: DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI ESPONENTI BANCARI. PROFILI GENERALI

Prof. Matteo De Poli


Programma dell'intervento

- I CONCETTI FONDAMENTALI
 - Il «processo di gestione del credito», le sue fasi, la sua patologia
 - La sua regolamentazione: catalogo, destinatari, principali distinzioni concettuali
 - Norme primarie; norme secondarie
 - Norme giuridiche; normativa interna (regolamenti sul processo del credito)
 - Norme di organizzazione; norme di condotta:
 - Responsabilità civilistica; responsabilità amministrativa

IL PROCESSO DEL CREDITO

LE SUE FASI

Le fasi del processo del credito



I crediti "deteriorati" (CD): classificazione, gestione

LE CLASSIFICAZIONI DEI «CD» ("Controllo Andamentale")

- Ristrutturati
- Past due
- Incagli (anche "pre-incagli", "incagli leggeri", "posizioni sotto controllo" ecc.)
- Sofferenze

"Crediti Deteriorati Netti" (CD – accantonamenti = CDN)

LA GESTIONE DEI «CD» ("Credit Management")

- Recupero
- Riscadenziamento

IL PROCESSO DEL CREDITO

LA SUA PATOLOGIA

Violazioni «processo del credito»: una casistica delle ipotesi più ricorrenti

- Concessione di credito imprudente
- Mancata valutazione capacità di rimborso dell'affidato e sua situazione economico-patrimoniale
- Deliberazione di affidamento favorevole su parere tecnico contrario, senza adeguata motivazione
- Carenze nell'attività di monitoraggio
- Inadeguata analisi della fattibilità dei progetti finanziati
- Non approfondita valutazione della validità della garanzia immobiliare
- Violazione della policy aziendale senza adeguata motivazione
- Ritardata revisione dei fidi a revoca
- Mancato contenimento dei tempi delle azioni di recupero dei crediti
- Scarsità, scarsa competenza, insufficiente autorevolezza della funzione di controllo

IL PROCESSO DEL CREDITO

LA SUA REGOLAMENTAZIONE

Catalogo della regolamentazione essenziale

- Sezione VI *bis* Capo V (Società per azioni) Libro V del codice civile (doveri degli amministratori, sindaci, direttore generale)
- T.u.b. e T.u.f. (disposizioni varie)
- L. 24 .11.1981, n. 689 (artt. 1 Principio di legalità, 3 Elemento soggettivo)
- Disposizioni di vigilanza sull'organizzazione e sul governo societario delle banche
- Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche,
 - Titolo II, capitolo 1, Rischio di credito
 - Titolo II, capitolo 2, Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)
 - Titolo V, capitolo 1, Concentrazione dei rischi
 - Titolo V, capitolo 5, Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati
 - Titolo V, capitolo 7, Il sistema dei controlli interni, Allegato A *Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio*

Destinatari della disciplina

- Amministratori, sindaci, direttori generali generali: responsabilità "civilistica" arg. ex artt. 2392, 2396, 2407 c.c.
- "Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo"; "dipendenti": responsabilità «amministrativa» ex art. 144 t.u.b. e ex 190 t.u.f.

E L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX «231/2001»? E IL «REVISORE CONTABILE»?

I principali doveri ex Allegato A, Circolare sui controlli interni

- ❑ Redazione del regolamento interno sul processo del credito e sua periodica revisione
 - ❑ Coerenza tra diversificazione dei portafogli esposti al rischio di credito, obiettivi di mercato e strategia banca
- ❑ Apprestamento di sistemi informativi idonei per la misurazione del rischio
- ❑ Redazione di procedure che individuino in dettaglio gli interventi da attuare nel caso di deterioramento delle posizioni di rischio
- ❑ Sistemático svolgimento del controllo andamentale e del monitoraggio delle esposizioni (funzione controllo rischi)

Continua

- In tema di erogazione del credito, dovere dei delegati di informare i deleganti e dei deleganti di essere informati
- Costante aggiornamento degli organi aziendali sui risultati del monitoraggio
- Valutazione dell'esigenza di definire modalità di intervento di miglioramento di criteri e procedure

Le strutture interessate

- Funzione controllo rischi: verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, la valutazione della coerenza delle classificazioni, la congruità degli accantonamenti, l'adeguatezza del processo di recupero
- *Internal audit*: assicura periodiche verifiche sull'affidabilità ed efficacia del complessivo processo
- Organi aziendali: predispongono le deleghe, ricevono le informazioni e valutano l'opportunità di interventi

LA PECULIARE RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI BANCA

Avvocato Damiano Tommasini
Dottore di ricerca dell'Università di Padova

Programma dell'intervento

- I doveri degli amministratori nel «processo di gestione del credito», interessi tutelati e responsabilità.
- Le violazioni dei singoli doveri come autonomi titoli di responsabilità: conseguenze pratiche.
- La ripartizione delle responsabilità nell'ambito dell'organo amministrativo.
- L'insindacabilità delle scelte di gestione
- La responsabilità amministrativa.

I DOVERI

Interessi tutelati e responsabilità

I doveri degli amministratori

- I principali doveri degli amministratori nel «processo di gestione del credito»:
 - ▣ doveri ex Allegato A Circolare sui controlli interni (v. *supra*);
 - ▣ doveri in materia di conflitti di interessi (art. 2391 c.c.), parti correlate (Titolo V, Capitolo 5, delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche) e obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 TUB);
 - ▣ doveri generali.

Violazioni, interessi tutelati, responsabilità

- Violazione dei doveri nel processo di gestione del credito e lesione di:
 - interessi degli azionisti, dei creditori della banca e di terzi – responsabilità civile;
 - interessi pubblici (sana e prudente gestione, stabilità, efficienza e competitività del sistema) – responsabilità amministrativa.

I DOVERI

LE VIOLAZIONI DEI SINGOLI DOVERI COME AUTONOMI TITOLI DI RESPONSABILITÀ

Violazioni dei singoli doveri come autonomi titoli di responsabilità

- Violazioni dei singoli doveri come autonomi titoli di responsabilità e conseguenze:
 - ▣ sull'individuazione della violazione che ha causato la perdita;
 - ▣ sull'individuazione dell'organo amministrativo responsabile della fase in cui la violazione è stata commessa;
 - ▣ sull'individuazione delle responsabilità all'interno dell'organo amministrativo.

Individuazione della violazione

- L'individuazione della violazione che ha causato la perdita rileva:
 - ▣ da un punto di vista sostanziale, come limite al danno risarcibile;
 - ▣ da un punto di vista processuale, come elemento da allegare necessariamente in giudizio (diritti di credito sono diritti eterodeterminati).

Individuazione dell'organo amministrativo

- L'individuazione dell'organo amministrativo responsabile della fase in cui la violazione è stata commessa:
 - ▣ esclude, di regola, la responsabilità degli organi in carica nelle fasi precedenti;
 - ▣ non esclude sempre la responsabilità degli organi in carica nelle fasi successive.

Individuazione dei componenti dell'organo amministrativo

- L'individuazione dei componenti dell'organo amministrativo responsabile della fase in cui la violazione è stata commessa, presuppone:
 - una prima distinzione tra componenti esecutivi e non esecutivi;
 - l'accertamento dell'esistenza di eventuali deleghe a soggetti «terzi» in materia di credito.

LA RESPONSABILITÀ

LA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

La ripartizione della responsabilità

- La responsabilità è solidale, ma per colpa e fatto proprio.
- Esenzioni per:
 - ▣ amministratore dissenziente;
 - ▣ ipotesi di «*attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori*».
- Ipotesi di competenza nell'erogazione del credito: CdA, Comitato esecutivo, Comitato crediti, DG.

Esecutivi vs non esecutivi

- Ripartizione di responsabilità tra:
 - componenti esecutivi (amministratori delegati, Comitato Esecutivo): violazione dei «doveri di azione»;
 - componenti non esecutivi (presidente Cda, amministratori non esecutivi, amministratori indipendenti):
 - dovere di agire informati;
 - dovere di informarsi;
 - dovere di esercitare i poteri di direttiva e avocazione.
- (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2737).

L'INSINDACABILITÀ

LA BUSINESS JUDGEMENT RULE

La *business judgement rule*

- Il limite: insindacabilità delle scelte di gestione.
- La condizione: assunzione di cautele, verifiche, informazioni (es. Cass. 27 dicembre 2013, n. 28669).
- In ogni caso, valutazione *ex ante* e non *ex post*.
- Un esempio:
 - scelta di gestione: finanziamento di operazioni nel comparto immobiliare;
 - condizione per l'insindacabilità: preventivo apprezzamento dei rischi sottostanti;
 - valutazione della situazione del mercato immobiliare effettuata al momento della scelta.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativa

- La responsabilità amministrativa:
 - è a tutela di interessi pubblici;
 - prevede sanzioni di natura afflittiva (non è applicabile l'art. 16, l. 689/1981);
 - le sanzioni hanno funzione di prevenzione sia generale, sia speciale.
- La responsabilità presume la colpa (ma non si tratta di responsabilità oggettiva).
- È prevista la responsabilità civile della banca (con obbligo di regresso).

LA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE GENERALE DI BANCA

Avvocato Rossana Leggieri
Studio De Poli - Venezia

Programma dell'intervento

- Il quadro normativo e la definizione di DG
- Le competenze del DG di banca nell'erogazione del credito
- Profili di responsabilità civilistica nell'erogazione del credito...
- ...e di responsabilità amministrativa: sanzioni Bankit e opposizione (cenni)
- Talune problematiche della prassi:
 - DG, ViceDG e Direzione Generale
 - DG e comitato esecutivo
 - Responsabilità giuslavoristica del DG e interferenze con responsabilità ex art. 2396
 - DG che è anche amministratore

IL QUADRO NORMATIVO E LA DEFINIZIONE DI DG

Il quadro normativo

- Art. 2396 c.c.
- Artt. 2103 ss. c.c.
- Artt. 26, 72 e 84, 144 e 145 TUB
- Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circ. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014, Tit. IV, Cap. 1 «Governano societario»
- Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circ. 263 del 27 dicembre 2006, 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Tit. V, Cap. 7 «Sistema dei controlli interni»
- C.C.N.L. per i dirigenti delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali ed artigiane del 22 maggio 2008
- C.C.N.L. per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 29 febbraio 2012

Definizione di DG

- “Il direttore generale può tranquillamente definirsi come colui che ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni del consiglio di amministrazione, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione; il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso consiglio” (Abbadessa).
- Campobasso li individua, a prescindere dal *nomen juris* che assumono, in quei “*dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell’impresa sociale, i dirigenti cioè che sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell’impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite ... con ampi poteri ... nella gestione dell’impresa*”.

Il DG nello statuto di una BCC

- *“Il direttore è il **capo del personale** (...) Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; (...)Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il **potere di proposta in materia di erogazione del credito**. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione”.*

...in materia di erogazione del credito

In relazione all'erogazione del credito lo statuto della stessa BCC precisa poi che *“**poteri deliberativi** possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, **al direttore**, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. (...)*”.

Nomina del DG e responsabilità

- L'art. 2396 c.c. parla di DG "nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto".
- *«Dall'art. 2396 c.c. testo previgente non è possibile desumere una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, dovendosi ricollegare la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; ne discende che, al di fuori delle predette ipotesi, non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità previsto per la figura nominata di direttore generale ad altri soggetti che svolgono, di fatto, le medesime funzioni all'interno della compagine societaria» (Cass. 28819/2008)*

(segue) Nomina del DG e responsabilità

- Nella sentenza della Suprema Corte 28819/2008 si da conto della possibilità di perseguire il DG «irregolarmente nominato» come amministratore di fatto
- Qualora ciò non si possibile, la dottrina ritiene il DG responsabile in forza della responsabilità contrattuale derivante dall'eventuale rapporto di lavoro/di mandato o ex art. 2043 c.c.

La nomina del DG di banche

- Tit. IV, Cap. 1, Sez. III della circolare 285/2013 sul governo societario delle banche: rientra tra i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica (leggi Consiglio di amministrazione) che non possono formare oggetto di delega anche *"la nomina e la revoca del direttore generale"*.
- Statuto di banca popolare:
"Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod.civ., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: (...) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti".

Il DG nella *governance* bancaria

Il DG viene ricompreso nell'**organo con funzione di gestione** sia dalla circolare 263/2006, Tit. V, Cap. 7, che disciplina il "Sistema dei controlli interni", sia nella circolare 285/2013, Tit. IV, Cap. 1 che disciplina il "Governo societario". In entrambe, l'"organo con funzione di gestione" viene definito come *"l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione"*.

(segue) Il DG nella *governance* bancaria

- Circolare 263/2006, cap. 7, Bankit sui controlli interni: tra le attribuzioni dell'organo con funzione di gestione (anche DG), viene ricompresa *“con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, [l'approvazione di] specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche”*.
- Allegato A del capitolo 7 si leggono specifici doveri in relazione alla gestione del rischio di credito. Per quanto concerne la posizione del direttore generale rileva senza dubbio la previsione sulle deleghe che anche in materia di erogazione del credito *“devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti “a cascata” (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche”*.

(segue) Il DG nella *governance* bancaria

Circolare 285/2013, Tit. IV, cap. 1, sul governo societario:

“La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l’istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l’assetto dell’esecutivo. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all’attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l’unitarietà della conduzione operativa”.

LE COMPETENZE DEL DG NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Fonti

- Statuto della banca, dove solitamente si prevede la possibilità di deleghe al direttore generale o alla “Direzione generale” in materia di erogazione del credito;
- Regolamento del credito: viene adottato dal Consiglio di amministrazione e disciplina tutte le fasi dell’erogazione del credito;
- Deleghe: integrano il regolamento del credito e di solito sono recepite in quest’ultimo anche sotto forma di allegati.

Le competenze

- proposta per concessione di credito;
- deliberazione autonoma di concessione di credito;
- revisione di crediti già concessi, la conferma di crediti già concessi;
- facoltà di qualificare crediti come sofferenze o perdite;
- facoltà di revocare crediti, ecc.

il tutto però entro limiti quantitativi predefiniti e, comunque, con l'obbligo di informare il Consiglio di amministrazione alla prima seduta utile di quanto operato nei limiti delle deleghe attribuite (punto questo che assumerà enorme importanza nelle azioni di responsabilità). Nella prassi, poi, il direttore generale sottopone al Consiglio di amministrazione le pratiche di competenza di altri organi deliberanti, ad esempio le filiali, per le quali vi siano pareri discordanti delle funzioni della banca che dalla fase di istruttoria vengono coinvolte.

RESPONSABILITÀ CIVILISTICA NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Due possibili profili di responsabilità

- Responsabilità in quanto, eventualmente, lavoratore dipendente della banca/mandatario;
- Responsabilità *ex art. 2396 c.c.* equiparabile a quella degli amministratori.

Responsabilità giuslavoristica (eventuale)

Violazione dei doveri del c.c. per i lavoratori dipendenti:

- il dovere di diligenza qualificata e di esecuzione delle direttive di fonte gerarchicamente superiore ex art. 2104 C.C.;
- l'obbligo di non concorrenza, di riservatezza e più in generale di fedeltà ex art. 2105 c.c.

Responsabilità ex art. 2396 c.c.

Art. 2396 c.c. Direttore generale

“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.

Doveri del DG

- il dovere di organizzare e gestire l'impresa sociale in attuazione e nei limiti dell'oggetto sociale (*ex art. 2381 bis c.c.*) e delle direttive degli amministratori, con la diligenza qualificata richiesta a questi ultimi in ragione della natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze (*ex art. 2392, 1° co., c.c.*);
- il dovere di agire per evitare o attenuare la portata dell'atto dannoso di cui siano a conoscenza previsto dall'art. 2392, comma 2, c.c.;
- il dovere di non agire in conflitto d'interessi, di denunciare ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.);
- il dovere di non agire in concorrenza con la società, in particolare astenendosi dall'assumere la carica di direttori generali o di amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea (art. 2390 c.c.);
- il dovere di non utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico (art. 2391, 5° co. c.c.);
- il dovere di non intraprendere operazioni nuove in caso di scioglimento della società (art. 2486 c.c.);
- il dovere di conservazione del patrimonio sociale e di farne uso esclusivamente all'esercizio dell'impresa sociale (artt. 2393 e 2394 c.c.).

(segue) Doveri del DG nei rapporti con il CdA

- fornire tutte le informazioni relative alla gestione e alla sua possibile evoluzione, tutti gli elementi necessari per la compilazione dei bilanci e in generale tutte le notizie influenti (cfr. 2381 c.c.);
- contribuire all'elaborazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società ed alla cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (cfr. 2381 c.c.);
- supportare al meglio il potere decisorio ed amministrativo;
- dare attuazione alle decisioni del C.d.A.

Azioni esercitabili nei confronti del DG

- Il direttore generale potrà essere chiamato a rispondere sia nei confronti della società ex artt. 2392, 2393 e 2393 *bis* c.c., sia nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., sia infine nei confronti dei singoli soci o dei terzi ex art. 2395 c.c.
- In ogni caso la responsabilità del direttore generale resta responsabilità **per fatto proprio** *“in relazione ai compiti loro affidati”*. Non risponde per il fatto degli amministratori.

Esecuzione delle delibere CdA

- Non è esclusa responsabilità del DG per aver solamente attuato una delibera presa dall'organo gerarchicamente sovraordinato perché in presenza di una delibera che possa comportare una responsabilità a suo carico o a carico della società, egli ben può rifiutarne l'esecuzione.
- Secondo alcuni per andare esente da responsabilità oltre a rifiutare l'esecuzione dovrebbero dar corso anche alle formalità di cui all'art. 2392, 3° co. c.c.

La tutela del DG

CCNL nazionale dei dirigenti di banca del 2012 : *“In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo”*.

Profili di responsabilità del DG nell'erogazione del credito

- Se ci si trova in presenza di carenze nell'iter procedurale, risponderà per non aver contribuito in maniera efficace alla predisposizione degli assetti organizzativi e amministrativi e contabili della società, in concorso con il Consiglio di amministrazione;
- responsabilità per deliberazione di credito nell'ambito delle deleghe con violazione delle disposizioni in materia tanto interne quanto di quelle previste da Banca d'Italia;
- responsabilità per deliberazione di credito al di fuori dei limiti previsti dalla delega;
- responsabilità per carenze istruttorie nei casi in cui ha potere di proposta al Consiglio di amministrazione, nel qual caso si avrà un concorso tra il direttore generale proponente e il Consiglio di amministrazione deliberante.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: SANZIONI BANKIT

Cenni sulla responsabilità amministrativa del DG

Erogazione del credito: solitamente contestata al direttore generale la violazione dell'art. 53 lett. b) e d) TUB; del Tit. IV cap. 11 Istr. Vig. banche - Circ. 229/99; del Tit. I cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - Circ. 263/06; delle Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche. A fronte di tali violazioni l'art. 144 TUB al comma 1 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da € 2.580 a € 129.110. Le sanzioni si cumulano in base alle singole violazioni contestate.

TALUNE PROBLEMATICHE DELLA PRASSI

Direttore generale, vicedirettore generale e “Direzione Generale”

- Tesi formalistica: Cassazione
- Vs
- Tesi sostanzialistica: dottrina

- Non si può estendere la responsabilità ex art. 2396 c.c. al viceDG

DG e comitato esecutivo

- Comitato esecutivo non ha autonoma disciplina rispetto a CdA
- Solitamente DG ha potere di proposta in seno a comitato esecutivo
- Stessi problemi dei rapporti tra DG e CdA
- Chiarire deleghe per evitare sovrapposizioni tra i due organi

Responsabilità ex art. 2396 c.c. vs responsabilità come lavoratore

- l'azione sociale deve essere deliberata dall'assemblea, quella giuslavoristica dagli amministratori;
- l'iniziativa assembleare è discrezionale, quella consiliare doverosa;
- l'azione sociale può essere esercitata anche da un quinto dei soci (2393 bis c.c.);
- l'azione sociale e l'azione del socio e dei terzi si prescrive in 5 anni, quella giuslavoristica in 10 anni se fatta valere ex artt. 2104 o 2015 c.c. o in 5 anni se fatta valere ex art. 2043 c.c.;
- l'azione sociale o dei soci può essere rinunciata o transatta a determinate condizioni indicate agli artt. 2393, 5° co. e 2393 *bis*, 6° e 7° co. c.c. senza essere preclusa dall'approvazione del bilancio; mentre le rinunce e le transazioni laboristiche sono soggette alle condizioni di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c.;
- Diverse competenze entrambe funzionali e inderogabili, Tribunale delle imprese e Tribunale del lavoro.

DG che anche è amministratore

- Pacifica cumulabilità dei due ruoli
- Licenziamento non incide su carica di amministratore
- Problema: delibera del CdA su procedimento disciplinare o licenziamento

La bibliografia

- ❑ CODICE COMMENTATO DELLE SOCIETÀ, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Milano, 2010;
- ❑ COMMENTARIO ALLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005;
- ❑ TRATTATO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI, diretto da G. E. Colombo, G.B. Portale, Vol. 4, Amministratori Direttore Generale, Torino, 1991;
- ❑ IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ, Diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007;
- ❑ AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ, A.A. V.V., Torino, 2010.

Le fonti normative essenziali

- Sezione VI *bis* Capo V (Società per azioni) Libro V del codice civile (doveri degli amministratori, sindaci, direttore generale)
- Artt. 2103 ss. c.c.
- Art. 2380 ss.
- T.u.b. e T.u.f. (disposizioni varie)
- L. 24 .11.1981, n. 689 (artt. 1 Principio di legalità, 3 Elemento soggettivo)
- Disposizioni di vigilanza sull'organizzazione e sul governo societario delle banche
- Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche,
 - Titolo II, capitolo 1, Rischio di credito
 - Titolo II, capitolo 2, Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)
 - Titolo V, capitolo 1, Concentrazione dei rischi
 - Titolo V, capitolo 5, Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati
 - Titolo V, capitolo 7, Il sistema dei controlli interni, Allegato A *Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio*

La giurisprudenza essenziale

- Cass. 2737/2013
- Cass. 28669/2013
- Cass. 28819/2008
- Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 gennaio 2009